

**CITTA' DI LANZO TORINESE**  
*Provincia di Torino*

**REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA RURALE**

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

1. Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio comunale, l'applicazione e la osservanza delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione e delle disposizioni emanate da Enti e Istituti nell'interesse generale della coltura agraria e forestale.

2. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di promuovere il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente e della proprietà silvo - agricola contadina.

#### **Art. 2**

1. Il Servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Il servizio di Polizia Rurale potrà essere effettuato anche da Agenti volontari del Comune, nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi di costituire un corpo di vigilanza con Agenti giurati volontari a ciò destinati.

#### **Art. 3**

1. Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della Legge 20/03/1965, n° 2248 allegato f, per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali.

## **TITOLO II**

### **Proprietà e furti campestri**

#### **Art. 4**

1. Coloro che attraverseranno o comunque si introdurranno nel fondo altrui recintati, senza il consenso del proprietario, arrecando danni, saranno soggetti all'applicazione di sanzione amministrativa, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 637 del C.P. e la rivalsa dei danni.

#### **Art. 5**

1. Il diritto di passaggio sul fondo altrui con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, e con mezzi meccanici ad uso agricolo, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte e sufficienti a prevenire danni che possono essere cagionati alle altrui proprietà.

2. E' vietato introdurre o lasciare scorrazzare sulle proprietà altrui animali da cortile, cani e altri animali domestici, in modo da arrecare danni alle semine, ai raccolti e alla fauna selvatica.

#### **Art. 6**

1. Senza il consenso del proprietario é vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

### **TITOLO III UTILIZZAZIONE SILVO-PASTORALI ED AMBIENTALI**

#### **Art. 7**

1. E' vietata ogni azione, non inevitabile, che comporti un deterioramento dell'ambiente naturale.

#### **Art. 8**

1. Per quanto concerne la conservazione del paesaggio, dei boschi, dei pascoli, delle acque, della flora e della fauna, oltre le leggi che regolano le singole materie, valgono le norme contenute nel presente Regolamento.

2. Il Sindaco ha la facoltà di intervenire in ogni caso di azione diretta a deterioramento dell'ambiente, con ordinanze da assumere ai sensi delle vigenti leggi.

#### **Art. 9**

1. L'utilizzazione dei boschi (impianti, coltura e governo, taglio, carbonizzazione, ecc.), il dissodamento dei terreni, l'esercizio di cave, ecc., sono regolati dalle norme di legge e dai Regolamenti vigenti.

2. I proprietari di fondi che intendono utilizzare piante radicate sulla loro proprietà confinanti con terreni di proprietà comunale, ove manchino i termini, prima di procedere al taglio, debbono richiedere al Comune la delimitazione dei confini a mezzo di tecnico autorizzato, onde evitare ogni sconfinamento sulla proprietà comunale.

3. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 200,00, salvo l'indennizzo al Comune del danno eventualmente cagionato e senza pregiudizio delle sanzioni penali.

#### **Art. 10**

1. Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, dovrà essere effettuato secondo le indicazioni del corpo forestale.

#### **Art. 11**

1. Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi, dovranno essere osservate le disposizioni di cui agli articoli 892 - 893 - 894 - 895 - 896 del Codice Civile e le norme del codice stradale.

#### **Art. 12**

1. E' vietato in qualsiasi periodo stagionale l'accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi.

#### **Art. 13**

1. L'abbruciamento di residui vegetali dovrà avvenire a distanza non inferiore a metri 50 dai boschi, adottando ogni cautela ed ogni mezzo atti ed efficaci a prevenire l'eventuale propagazione del fuoco sui terreni circostanti. Durante l'abbruciamento, é fatto obbligo all'interessato di provvedere, alla

presenza di personale sufficientemente dotato di mezzi idonei, al controllo ed eventuale spegnimento delle fiamme. Tale personale dovrà rimanere sul posto fino al totale esaurimento della combustione.

#### **Art. 14**

1. Particolare prudenza dovrà essere osservata dai fumatori, ai quali é fatto severo obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano spenti prima di venire gettati al suolo.

#### **Art. 15**

1. A chiunque scorga in un bosco e nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o incustodito, é fatto obbligo di segnalarlo immediatamente al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco o agli altri corpi di Polizia.

#### **Art. 16**

1. E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, d'intesa con i comuni interessati. I sentieri e le mulattiere sono considerati a tal fine percorsi fuoristrada.

2. Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati e necessari alle lavorazioni agricole, alle utilizzazioni boschive ed ai lavori a scopo idraulico - forestale. Fanno inoltre eccezione i mezzi impiegati per pubblici interventi ed eventuali permessi concessi dall'autorità comunale.

#### **Art. 17**

1. Il pascolo del bestiame dovrà essere esercitato sotto l'osservanza delle norme di legge.

#### **Art. 18**

1. E' vietato affidare in custodia a persone non adulte ed inidonee, il bestiame inviato al pascolo in siti aperti o comunque non difesi. Il bestiame dovrà comunque essere guidato e custodito in modo da impedire che per effetto di calciare, cozzare, mordere, sbandare e simili, rechi molestia ai passanti e danni ai fondi.

#### **Art. 19**

1. Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame dev'essere preventivamente autorizzato dall'autorità comunale presentando domanda 48 ore prima del transito.

#### **Art. 20**

1. I pastori ed i margari transumanti devono, entro otto giorni dal loro arrivo nel Comune, denunziare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, il numero e la specie del bestiame introdotto e il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento dovrà essere denunziato entro le 24 ore al competente Ufficio Comunale.

2. I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze sindacali in vigore.

#### **Art. 21**

1. L'esercizio dell'apicoltura, sia nomade che stanziale, dovrà effettuarsi tenendo presenti le disposizioni di cui al R.D.L. 23/10/1925 n° 2079 e relativo Regolamento approvato con R.D. 17/03/1927 e s.m.i.

#### **Art. 22**

1. Al fine di eliminare le cause di inquinamento ambientale, é vietato l'uso dei diserbanti come prescritto dalle vigenti leggi.

2. E' fatto divieto dell'uso agricolo di anticrittogamici, insetticidi, antiparassitari, ecc., gassosi, liquidi o in polvere, ad alto potere tossico anche per gli animali a sangue freddo o caldo, selvatici o domestici, e per l'uomo.

#### **Art. 23**

1. Le concimaie ed i depositi di letame devono essere collocati a non meno di 25 metri di distanza dalle abitazioni salvo deroga concessa nel periodo invernale o caso per caso dal Sindaco e costruiti nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Art. 24**

1. I veicoli trasportanti rifiuti vegetali, stallatico, polline ecc., devono essere dotati di validi ripari atti ad impedire la caduta e la dispersione sulla pubblica strada ed il carico dovrà essere adeguatamente coperto.

#### **Art. 25**

1. E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti, detriti di qualsiasi specie, lungo e nei corsi d'acqua, nei boschi, lungo le strade e relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, salvo nei luoghi appositamente designati da apposito cartello indicatore dell'autorità comunale.

#### **Art. 26**

1. E' vietato far scorrere sulla pubblica strada, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acque destinate alla irrigazione o per qualsiasi altro uso.

#### **Art. 27**

1. E' vietato fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito o di alternarne le dimensioni, la forma o l'uso.

#### **Art. 28**

1. I proprietari ed i detentori di animali a qualsiasi titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso, accertato o sospetto, di malattia infettiva o diffusa degli animali, a norma del T.U. leggi sanitarie.

### **Art. 29**

1. Per quanto riguarda la presenza di malattie infettive ed infestive del bestiame occorre far riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n° 320 e s.m.i.

2. Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria alla quale viene fatta la denuncia, il proprietario o il detentore degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento evitando in particolar modo la comunanza a mezzo abbeveratoi e corsi d'acqua.

3. I proprietari o detentori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità sanitaria locale.

### **Art. 30**

1. Quando non sia possibile avviare le carogne degli animali portatori di malattie infettive - contagiose agli appositi stabilimenti perché ne compiano la distruzione, l'interramento delle carogne stesse dovrà effettuarsi in un apposito terreno designato dal Comune nel rispetto del regolamento di Polizia Veterinaria.

2. L'interramento dovrà essere eseguito con le modalità indicate nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e s.m.i.

### **Art. 31**

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate. Deve inoltre essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.

## **TITOLO IV FAUNA E FLORA**

### **Art. 32**

1. L'esercizio della caccia e della pesca é consentito su tutto il territorio del Comune con la stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. E' sempre vietata la cattura dei piccoli uccelli con qualsiasi mezzo effettuata.

3. E' vietato disturbare la fauna di qualsiasi dimensione ed a qualsiasi ordine e specie appartenga.

### **Art.33**

1. E' vietata l'uccisione o la cattura della fauna protetta.

### **Art. 34**

1. E' vietata la raccolta delle rane, dei gamberi e delle lumache (chioccioline).

### **Art. 35**

1. La raccolta di tutte le specie della flora spontanea é soggetta alla disciplina stabilita dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore.
2. Sono comunque vietati l'estirpazione, l'asportazione e il danneggiamento delle radici, dei tuberi, dei rizomi, dei bulbi della specie protetta.

### **Art. 36**

1. In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso, anche per opere pubbliche autorizzate, é fatto obbligo al privato o all'Ente interessato del ripristino e ricostruzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione di lavori.

### **Art. 37**

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, muschi, fragole, lamponi, mirtilli, bacche di ginepro, ecc.) é soggetta alla disciplina della Legge Regionale n° 32 del 12/11/1982 e s.m.i. e dal Regolamento della Comunità Montana Valli di Lanzo.

## **TITOLO V Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 38**

1. Chiunque intenda ottenere un permesso, licenza o autorizzazione, di cui al presente Regolamento, deve tempestivamente presentare al Comune apposita domanda indirizzata al Sindaco, stesa su competente carta da bollo e corredata dagli atti e documenti caso per caso prescritti o comunque necessari ad indicare chiaramente l'oggetto della domanda.

### **Art. 39**

1. I permessi e le licenze hanno la durata limitata al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento i permessi e le licenze ed autorizzazioni il cui oggetto non risulti più rispondente allo scopo per cui sono stati rilasciati. Ove nulla osti, gli atti di cui sopra possono essere rinnovati con domanda scritta dell'interessato.

### **Art. 40**

1. L'uso dei permessi, licenze ed autorizzazioni di Polizia Rurale non conforme allo scopo per cui furono rilasciati ed alle condizioni e modalità di esecuzione prescritte, da' luogo, oltre che alla revoca, anche alla contestazione della violazione.

### **Art. 41**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito agli Agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle

materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste da leggi regionali e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.

2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

#### **Art. 42**

1. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

2. Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, le violazioni, se non specificato caso per caso, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a € 25,00 e non superiore nel massimo a € 200,00.

3. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

4. Il provento delle pene pecuniarie per violazione a norme del presente Regolamento è devoluto alla cassa del Comune.

#### **Art. 43**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Rurale sono abrogati e cessano di avere efficacia il Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione n° 58 del 31/07/1954 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

2. Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore dopo l'approvazione superiore e la susseguente pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Lanzo Torinese.